# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

**Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive**

Genova,

Reg.

Class./Fasc.:

Allegati

**P E C**

Allo S.U.A.P.
del Comune di Campomorone

16014 CAMPOMORONE GE
***protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it***

Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova
e la Provincia di La Spezia

16126 GENOVA GE
***mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it***

e, p.c.

Ai Settori regionali:

Difesa del Suolo di Genova

Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

LORO S E D I

Oggetto: Cava di calcare "CASTELLARO" in Comune di Campomorone (Genova). Variante al Programma di coltivazione.

DETERMINAZIONE DI ASSENSO al rilascio dell'autorizzazione per variante al programma di coltivazione sotto il profilo estrattivo di cui all'art. 12, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i. e dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

Pratica n. 44.028

Class./Fasc.: 2009/G.8.9.1/66-14
Class./Fasc.: 2020/G8.9.1/16

Con riferimento alla Conferenza di Servizi avente ad oggetto la variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "CASTELLARO" in Comune di Campomorone ed agli atti ad essa relativi, pervenuti tramite il competente SUAP, è stato avviato il presente sub-procedimento, comportante l'effetto di determinazione di assenso:

- al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.;
- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

Detti pronunciamenti risultano di competenza regionale per effetto:

- dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione a cura dello SUAP procedente;
- dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 13/2014 e s.m. e i, recante il "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio".

SI RICHIAMANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

- legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, lo SUAP convoca apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le Amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte;
- deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 26 maggio 2020, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (P.T.R.A.C.);
- deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 15 febbraio 2008, recante: "*Approvazione delle Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse*", così come modificata con le D.G.R. n. 141 del 5 febbraio 2010 e n. 672/2019;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 21 dicembre 2012 - così come aggiornata con D.G.R. n. 1228 del 20 dicembre 2016 - con cui sono stati individuati gli elementi essenziali caratterizzanti i programmi di coltivazione ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., rispettivamente per varianti sostanziali e non sostanziali;
- deliberazioni della Giunta regionale n. 1492/2012, n. 969/2015 e n.1043/2016, attuative dell'art. 21 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., in tema di cauzioni da prestarsi a garanzia della sistemazione ambientale;
- disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- legge regionale 6 giugno 2014, n. 13, e s.m. e i. recante il "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio".

SI DA ATTO CHE

- con decreto dirigenziale n. 2613 del 2 agosto 2012 è stato rilasciato alla Ditta Calcestruzzi S.p.A. il rinnovo dell'autorizzazione con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "CASTELLARO", in Comune di Campomorone (Genova), in recepimento della Delibera CIPE n. 80/2006, confermando l'importo del relativo deposito cauzionale da prestarsi a garanzia dell'esecuzione degli interventi di sistemazione ambientale in € 309.874,14= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), prestato dalla Ditta esercente;
- con decreto dirigenziale n. 1078 del 5 marzo 2013 è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione, riesaminato dalla Ditta esercente in data 19 marzo 2018 ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i.;
- con provvedimento unico dello SUAP del Comune di Campomorone prot. n. 19 del 24 luglio 2020 è stata approvata la variante relativa alla sistemazione ambientale del settore della cava oggetto di abbancamento dei materiali di scavo derivanti dai cantieri dell'opera pubblica "Terzo Valico – Tratta AV/AC;
- con nota regionale n. PG/2020/301237 del 22.09.2020 è stata rilasciata la determinazione di assenso relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;
- la Ditta esercente ha provveduto all'adeguamento dell'importo della fideiussione ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), in conformità alla disciplina vigente, prestata a favore del Comune di Campomorone ai sensi dell'art. 21, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.

SI DA ALTRESI' ATTO CHE

- con nota prot. n. 6637 del 10 giugno 2020, qui assunta al prot. PG/2020/181545 del 10 giugno 2020, lo SUAP del Comune di Campomorone ha comunicato che la Ditta Calcestruzzi S.p.A. ha inoltrato istanza per l'ottenimento di una variante sostanziale al programma di coltivazione della cava CASTELLARO comprensiva dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e contestuale rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica per la parte di cava in escavazione non interessata dal progetto di abbancamento dei materiali di scavo derivanti dai cantieri dell'opera pubblica "Terzo Valico – Tratta AV/AC, convocando la Conferenza di Servizi con indicazione dei rispettivi termini per la definizione del

procedimento; la relativa documentazione progettuale è stata assunta al protocollo n. PG/2020/186545 del 15 giugno 2020;

- atteso che per motivi tecnici la documentazione progettuale è stata acquisita in Regione successivamente alla convocazione della Conferenza di Servizi ed in considerazione della cospicua mole degli allegati prodotti che costituiscono oggetto della richiesta con nota prot. PG/2020/189269 del 17 giugno 2020 è stato richiesto allo SUAP procedente di posticipare al 6 luglio 2020 il termine fissato per rendere i pareri previsti;
- con nota regionale n. PG/2020/207307 del 2 luglio 2020, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, sono state richieste specifiche integrazioni;
- con nota prot. 10601 del 14 settembre 2020, lo SUAP procedente ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Ditta esercente, acquisite al protocollo regionale n. PG/2020/291171 del 14 settembre 2020;
- con nota PG/2020/298898 del 18 settembre 2020 il Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha comunicato che, stante la documentazione fornita dal proponente (lista di controllo e allegati) e stante quanto dallo stesso dichiarato, con preciso riferimento alle modifiche rilevate nel settore oggetto di coltivazione, non risulta necessario assoggettare il progetto alle procedure di VIA, fermo restando che il più complessivo progetto di sistemazione definitiva di tutto l'ambito di cava che sarà predisposto ai sensi delle Linee Guida in essere dovrà essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente;
- la Ditta esercente ha fornito, come da documentazione agli atti, specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 16 luglio 2020, dalla quale emerge l'attestazione dei mappali interessati dal progetto in argomento e gli atti da cui deriva la disponibilità in capo alla Ditta stessa dei terreni di che trattasi, ad eccezione dei sedimi demaniali;
- è stato effettuato il pagamento delle spese istruttorie, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento regionale 20 dicembre 2017, n. 5 e dalla D.G.R. 21 dicembre 2017, n. 1113;
- ai fini dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) si è proceduto al monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e la Ditta Calcestruzzi S.p.A.;
- il progetto esaminato è costituito dagli elaborati così come trasmessi con le precitate note dello SUAP pervenute in data 15 giugno 2020 e 14 settembre 2020

SI PRENDE ATTO CHE

il progetto, così come illustrato nella documentazione prodotta, prevede:

*Modalità di intervento*

- il progetto oggi in esecuzione (approvato con d.d. n. 2613 del 2 agosto 2012 e variante approvata con provvedimento unico dello SUAP di Campomorone prot. n. 19 del 24 luglio 2020) differenzia gli interventi presso i due settori, in considerazione del fatto che il fronte già esaurito è stato indicato quale destinazione di parte dei materiali derivanti dallo smarino dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, prevedendo pertanto la formazione di un cospicuo prisma di abbancamento ad occupare la concavità del fronte nord-occidentale; nel restante settore di cava il progetto approvato prevede la coltivazione del fronte a gradoni discendenti e non prevede abbancamenti veri e propri ma una semplice indicazione di rinverdimento delle superfici; al proposito si rimarca che tale soluzione è propedeutica ad un generale progetto di ricomposizione ambientale, come da specifica prescrizione del d.d. n. 2613/2012 (pto. 3 lett. m);
- la variante al piano di coltivazione è stata presentata per riallineare le geometrie dei gradoni del settore centrale del fronte di cava, prospicente il piazzale posto a quota 305 m. s.l.m,, al progetto approvato, sanando di fatto la situazione attuale di difformità dovuta ad un arretramento relativo ad una porzione del fronte, non collegata a specificità morfologiche o naturalistiche in alcun modo; le geometrie di scavo lungo la parte destra del fronte, prospicente l'area in abbancamento legata al progetto del Terzo Valico dei Giovi, non subiranno variazioni rispetto al progetto approvato, proseguendo in continuità con le nuove geometrie del settore in difformità;
- in particolare vengono riprogettati i profili di scavo e le piste di arroccamento di quest'ampio settore a partire dal gradone più elevato a quota di 490 m. s.l.m. fino al gradone posto a quota 375 m. s.l.m.; inoltre la Ditta esercente prevede una diversa lavorazione per una piccola porzione del fronte sinistro di scavo (lato sud) compresa fra le quote di 390 m. s.l.m. e 360 m. s.l.m.;

- con la presente richiesta di variante la ditta Esercente dichiara inoltre di voler rinunciare temporaneamente alla lavorazione dei gradoni previsti a progetto alla base del piazzale sede di abbancamento dello smarino dei lavori del Terzo Valico dei Giovi (vedi Corografia Autorizzazioni Allegato 3.7);

*Consistenza dell'intervento*

La documentazione pervenuta apporta parziali variazioni alle geometrie di scavo del solo settore centrale del fronte e modifica i precedenti dati relativamente alle sole volumetrie di estrazione, riepilogate nella seguente tabella:

| | |
|---|---|
| volume totale ancora da estrarre (al netto di variante in difformità e rinuncia temporanea ai tre gradoni) | 1.108.000 $m^3$ |
| volume variante già estratto (in difformità) | 62.360 $m^3$ |
| volume rinuncia temporanea all'escavazione dei tre gradoni | 380.000 $m^3$ |

Nulla cambia per quanto attiene alle fasi di ricomposizione già autorizzate nel settore nord-occidentale.

*Gestione dei rifiuti*

Il PGR, autorizzato in origine con d.d. n. 1078 del 5.3.2013, è stato riesaminato senza modifiche in data 19.3.2018; la documentazione non fornisce alcun dettaglio in merito.

Con nota regionale n. PG/2020/214035 dell'8 luglio 2020 è stata formalizzata specifica segnalazione ad ARPAL in ordine all'esecuzione di interventi eseguiti in parziale difformità al programma di coltivazione autorizzato, ai fini dell'attivazione delle previste procedure sanzionatorie di cui all'art. 26 della l.r n. 12/2012 e s.m. e i.

SI DA ATTO CHE

a) *Per quanto attiene alle previsioni del P.T.R.A.C.:*

il polo estrattivo oggetto d'intervento risulta inserito tra le schede di progetto cave con la denominazione "Castellaro" e censito alla scheda n. 06.GE 01 (PTRAC 2000 con sigla 2 GE, scheda n. 56).

Nel dettaglio la scheda riporta quanto di seguito:

***Ambito:*** Genova:
***Denominazione cava:*** Castellaro
***Provincia:*** Genova
***Comune:*** Campomorone
***Località:*** Cravasco
***Materiale estratto***: dolomia e calcare dolomitico
***Regime normativo:*** CA
***Norma generale di piano dell'area:*** Si richiamano integralmente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano.
La coltivazione di cava prosegue secondo il programma di coltivazione autorizzato, fermo restando la possibilità di proporre varianti volte a migliorare gli aspetti connessi alla buona gestione dell'attività estrattiva sotto il profilo della stabilità dei fronti e della sicurezza per gli operatori, e connessi alla ricomposizione morfologica del sito.
Il programma di coltivazione, che attua le previsioni di Piano, è orientato al principio delle fette orizzontali discendenti impostate sul livello del ciglio di cava.
Contemporaneamente alla coltivazione si deve procedere alla ricomposizione ambientale e paesaggistica dei gradoni che avranno raggiunto i limiti di progetto e che, per ragioni di acclività del versante, non potranno essere oggetto di riempimento.
***Norma attuativa di dettaglio***: Il programma di coltivazione è soggetto alla valutazione d'incidenza secondo la normativa vigente.
Il fronte gradonato deve essere movimentato e non geometricamente rigido, con adeguate opere di mascheratura tramite cunette di terreno, alberature ad alto fusto e rampe interposte fra un livello e l'altro per il passaggio delle specie.
Cava ricadente in area individuata come di interesse carsico.

All'interno del perimetro del limite CA è prevista una porzione di circa 10 m. di ampiezza finalizzata a interventi di risarcimento del bosco circostante con la funzione di creare una zona di transizione fra il progetto di recupero a fine coltivazione e l'ambito del contesto di riferimento.
Cava interessata da più corsi d'acqua.

Il progetto di ricomposizione ambientale e paesaggistica del sito deve prevedere l'utilizzo di essenze tipiche dei luoghi, che possano svilupparsi autonomamente, dopo una prima fase di mantenimento prevista dalla norma di legge, e ricostruire un ambiente naturale coerente con il contesto d'ambito.
A fronte della presenza di siti di interesse archeologico nell'intorno del perimetro CA, il programma di coltivazione dovrà contenere analisi conoscitive di superficie.
Il programma di coltivazione deve darsi carico di valutare l'orientamento dei fronti di escavazione e le modalità operative al fine di ridurre il più possibile le problematiche di polvere e rumore per il centro abitato di Isoverde. Inoltre per la porzione di cava oggetto di fruibilità pubblica, al termine dell'intervento di ricomposizione ambientale, si dovrà prevedere un accesso dedicato indipendente.

Compatibilità del progetto al P.T.R.A.C.

Per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento proposto con la norma generale di settore e con la relativa pianificazione si rileva che il progetto, non contempla alcuna ricomposizione morfologico-ambientale finale di tutto l'ambito di cava.
Atteso quanto sopra e ricordato che il dispositivo autorizzativo rilasciato nel 2012 indicava la necessità di una sistemazione finale ambientale globale del sito (punto 3, lett. m del d.d. n. 2613), si rileva che la variante proposta non si pone in contrasto con tale prescrizione in quanto esplicitamente limitata agli interventi di variante tesi a riallineare le geometrie dei gradoni del settore centrale del fronte di cava al piano di coltivazione complessivo approvato. La definitiva sistemazione dell'area estrattiva, come anche evidenziato nella "RELAZIONE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE E PROGRAMMA DEI LAVORI" All.2 a firma del progettista Dott. Geol. Luca Piaggi datata aprile 2020 Ver. n. 1.0, dovrà adeguarsi alla sopracitata prescrizione previa approvazione di specifico progetto generale (comprensivo pertanto della reinalveazione dei rii demaniali interessati come prescritto dall'art. 28, comma 6 della l.r.12/2012 e s. m.) e attenersi a tutte le indicazioni riferite alla normativa di dettaglio prevista dal PTRAC.

*Fattibilità del progetto*

Le geometrie di coltivazione proposte per il settore centrale appaiono senz'altro compatibili con quanto già approvato con D.D. 2613/2012 tanto più che in buona parte risultano già realizzate in piena armonia con la morfologia dell'intero fronte di scavo.

Dal riscontro dei contenuti della documentazione progettuale esaminata la valutazione, per quanto attiene il profilo estrattivo, circa la fattibilità degli interventi proposti e di compatibilità di detti interventi rispetto alle indicazioni del PTRAC e delle linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale, risulta favorevole.

Si confermano tutte le prescrizioni già impartite con l'autorizzazione a suo tempo rilasciata con Decreto dirigenziale n. 2613 del 2 agosto 2012 e con Provvedimento conclusivo da parte dello SUAP di Campomorone prot. N. 19 – SUAP2809 – Prat. N. 01038320162-13092019-1758. Si prescrive, tuttavia, di non superare in alcun caso l'impluvio naturale posto a delimitazione del mappale 20 del Fg. 10, di rispettare le distanze dai rii demaniali così come previsto dalla normativa vigente di settore e di posizionare massi o blocchi di cemento quale dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva atto a contenere i veicoli all'interno della pista stessa sul ciglio esterno delle piste di arroccamento, quando l'altezza della scarpata superi i 5 m di altezza, a protezione dal rischio di caduta dei mezzi d'opera. In particolare questo tipo di intervento dovrà essere posto in opera presso il gradone di quota 465 m.s.l.m. nel punto del fronte sinistro del fronte di cava da cui si dipartono le piste di arroccamento che portano ai gradoni superiori.

b) *Per quanto attiene alla compatibilità ed ammissibilità del progetto sotto il profilo della tutela paesaggistica:*

la zona di intervento è assoggettata al vincolo paesaggistico per effetto del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), in quanto ricadente in territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, in oggi articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 34 del 2018.

Con riferimento alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico – LIVELLO LOCALE – Assetto Insediativo

l'area risulta classificata in parte prevalente come zona ANI MA, ovvero "Area non insediata in regime di mantenimento" disciplinata dall'art.52 ed in parte residuale in fondovalle ID MO A, ovvero "insediamenti diffusi in regime di modificabilità di tipo A" disciplinata dall'art. 46 delle NdA., quindi le modifiche agli impianti presenti dovranno essere riorganizzate attraverso l'elaborazione di uno studio organico d'insieme.

*Considerazioni sotto il profilo paesaggistico*

L'ambito di riferimento nel quale è stata sviluppata la coltivazione della cava risulta connotato da un'estesa presenza di territorio boscato, sviluppato su pendii con elevata acclività, solcato da un reticolo di corsi d'acqua a regime torrentizio costituito dai rii d'Iso e Valletta confluenti nel torrente Verde e delimitato da due crinali dai quali emergono i monti Burrao, Carmelo e Montecarlo.

Sotto il profilo insediativo si rileva la presenza di insediamenti diffusi ed alcuni nuclei insediati tra i quali l'abitato di Cravasco ed Isoverde. La rete viaria è principalmente strutturata come viabilità di collegamento e risulta afferente alla strada provinciale n.6 che attraverso il passo della Bocchetta collega questa valle al territorio piemontese.

Rispetto a tali condizioni morfologiche ed alla struttura insediativa il sito della cava Castellaro, ormai ampiamente sviluppato ed articolato come già sopra descritto, costituisce un vero e proprio complesso organismo, per così dire "fuori scala" rispetto all'ambito in cui si colloca.

L'obiettivo finale di salvaguardia di tale ambito, rispetto alla presenza del vincolo paesaggistico come sopra descritto, è principalmente riconducibile a scala locale alla rigenerazione della copertura boscata, mentre da un punto di vista territoriale, può essere inteso come valorizzazione delle caratteristiche proprie di un ambito in "transizione" tra aree che presentano una vocazione naturalistica e quelle connotate da un tessuto insediato con caratteristiche periurbane.

Rispetto ai diversi "cicli di vita" del programma di coltivazione della cava, costituiti dalle fasi che si susseguono di escavazione, di sistemazione e di strutturazione delle zone dedicate ad impianti e manufatti a servizio della cava, in costante modifica rispetto a logiche di organizzazione interne all'ambito, tale obiettivo può essere declinato come segue:

- in fase di esercizio dello sfruttamento di cava le trasformazioni che alterano gli andamenti del versante e le superfici boscate dovranno essere condotte sviluppando nuovi rapporti di acclività congruenti rispetto a quelli presenti al contorno, limitando le soluzioni di continuità e gli elementi di rigidità delle geometrie risultanti dall'attività antropica (ad es. nella formazione dei gradoni del fronte di estrazione, nella realizzazione di piazzali intermedi e piste di collegamento), privilegiando anche forme di compensazione, sia interne che esterne all'ambito, tali da ridurre l'incidenza delle trasformazioni proprie dell'attività di estrazione. Inoltre potranno essere sviluppati alcuni sub-ambiti nei quali avviare, già in fase di coltivazione, il ripristino vegetazionale;
- in fase di sistemazione finale dovrà essere traguardata la creazione di un sistema sinergico di interventi per ricreare almeno in parte gli equilibri paesaggistici preesistenti alle fasi di coltivazione, ovvero introdurre nuove forme di valorizzazione delle caratteristiche presenti sul territorio, che possono variare dalla ricostituzione di nuovi ambiti boscati, al recupero di nuove funzioni nelle parti poste alle quote inferiori.

Con riferimento al programma qui in trattazione, non vengono ancora sviluppate questi aspetti che implicano una rivisitazione globale del complesso estrattivo rispetto a nuovi obiettivi di qualità paesaggistica, ma si è solo aggiornata la progettazione alle recenti esigenze puntuali resesi necessarie.

Pertanto, esaminate le modeste modifiche introdotte, sotto il profilo paesaggistico non si rilevano mutamenti significativi rispetto a quanto già favorevolmente esaminato, fatta salva la necessità, come peraltro espresso nella parte dispositiva della presente determinazione, che venga sviluppato, entro un arco temporale definito, un nuovo programma di coltivazione che tenga in considerazione gli obiettivi di natura paesaggistica come sopra delineati attraverso l'indizione, se del caso, di specifici tavoli tecnici.

**Sulla base di quanto sopra espresso -** relativamente alla variante della cava di calcare denominata "CASTELLARO" in Comune di Campomorone (Genova) a favore della Ditta Calcestruzzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti - **si rende la seguente**

DETERMINAZIONE DI ASSENSO

1. al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.;
2. al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

L'autorizzazione è subordinata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni sotto il profilo estrattivo e paesaggistico, ad integrazione di quelle già impartite con il provvedimento n. 2613/2012 e con la determinazione di assenso prot. n. PG/2020/126512 del 17 aprile 2020, confluita nel provvedimento unico dello SUAP n. 19/2020 che mantengono la loro efficacia per quanto non in contrasto rispetto agli aggiornamenti qui esaminati:

a) gli interventi in variante dovranno essere condotti in conformità agli elaborati progettuali pervenuti dallo SUAP con la citate note del 10 giugno e 15 settembre 2020; tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

b) gli interventi programmati non dovranno superare in alcun caso l'impluvio naturale posto a delimitazione del mappale 20 del Fg. 10 e dovrà essere rispettata la distanza dai rii demaniali, così come previsto dalla normativa di settore vigente;

c) sul ciglio esterno delle piste di arroccamento, quando l'altezza della scarpata superi i 5 m di altezza, a protezione dal rischio di caduta dei mezzi d'opera, dovranno essere posizionati massi o blocchi di cemento quale dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva atti a contenere i veicoli all'interno della pista stessa; in particolare questo tipo di intervento dovrà essere posto in opera presso il gradone di quota 465 m. s.l.m. nel punto del fronte sinistro di cava da cui si dipartono le piste di arroccamento che portano ai gradoni superiori;

d) entro il termine già indicato nella prescrizione di cui al punto g) della citata determinazione di assenso n. PG/2020/126512 del 17 aprile 2020 dovrà essere presentata una variante al programma di coltivazione anche in linea con gli obiettivi di natura paesaggistica sopra indicati.

SI DA ATTO CHE

1) il presente pronunciamento acquisterà efficacia solo ad avvenuta positiva conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica avviato nell'ambito del presente procedimento ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., ottemperando peraltro a quanto previsto nella determinazione di assenso già inviata da questo Settore con nota prot. n. PG/2020/301237 del 22.09.2020;

2) la validità dell'autorizzazione sotto il profilo estrattivo si protrae, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi;

3) il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4, del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i., fermo restando che qualunque modifica dovrà essere comunicata allo scrivente Settore per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;

4) l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica ha piena validità fino a fine lavori in virtù della nota del MIBACT prot. n. 35467 del 20.12.2017 per quanto riguarda gli interventi approvati in sede statale per l'opera di interesse nazionale "tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi", ferma restando la necessità di rilasciare i pertinenti titoli previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. per tutti gli interventi di scala locale;

5) al termine dei lavori di sistemazione ambientale del sito, anche ai fini dello svincolo del deposito cauzionale, dovrà essere redatta una Relazione di fine lavori, sottoscritta da professionista abilitato e dalla Direzione lavori, che certifichi la rispondenza delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, corredata da rilievo topografico di stato finale (planimetria e sezioni) raffrontato allo stato di progetto e da documentazione fotografica di dettaglio; la Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione paesaggistica rilasciata nel contesto del procedimento di Conferenza di Servizi, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 4, della l.r. n. 13/2014 e s.m. e i.;

6) la restituzione totale del deposito cauzionale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) prestato dalla Ditta esercente ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/2012 e s.m. e i. a favore del Comune di Campomorone avrà luogo al termine della fase di monitoraggio ed a seguito del provvedimento regionale di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge medesima;

7) gli interventi oggetto della presente variante trovano immediata attuazione dalla data di emanazione del provvedimento unico da parte dello SUAP competente; la fase complessiva di recupero ambientale del sito - peraltro ancora da autorizzare ai sensi del punto 3, lett. m della D.G.R. n. 2613/2012 - dovrà iniziare entro 1 (uno) anno dalla fine degli interventi di coltivazione programmati e dovrà concludersi entro il termine di anni 5 (cinque);

8) la Prefettura di Bergamo con provvedimento prot. n. 41009 del 23 aprile 2020 ha disposto nei confronti della Ditta Calcestruzzi S.p.A la permanenza dell'iscrizione nella "White List".

Al presente assenso, reso all'Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi attivata ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. e i., come da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 127/2016, non seguirà altro specifico provvedimento regionale sotto il profilo estrattivo e paesaggistico, ad eccezione della determina della sanzione riferita al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra.

**Resta ferma la necessità che codesta Autorità procedente provveda alla trasmissione allo scrivente Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento completo degli elaborati approvati e dei relativi estremi di pubblicazione**.

Il Dirigente del Settore
(Arch. Corinna Artom)

Firmato digitalmente da: CORINNA ARTOM
Regione Liguria
Firmato il: 05-10-2020 17:14:06
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

CAVE\CONFERENZA\ESPRESSIONIASSENSO\CASTELLAROvarianteconpaesaggio2020.doc